

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4119

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICCOLINI

Modifica all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
concernente l'accesso alla professione di mediatore

Presentata il 9 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente normativa in materia di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione riconosce ai soli diplomati presso le scuole secondarie di indirizzo commerciale (oltre ai laureati in materie commerciali e giuridiche) il diritto all'esonero dall'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.

Ne sono pertanto esclusi, del tutto immotivatamente, i diplomati presso gli istituti tecnici per geometri, i quali, a ben vedere, sono in possesso di cognizioni ancora più specifiche di quelle proprie dei diplomati degli istituti tecnici commerciali, in relazione allo specifico settore della intermediazione.

Infatti, i programmi di studio degli istituti tecnici per geometri prevedono, per la quarta e la quinta classe, l'approfondimento di fondamentali elementi di diritto, al pari degli istituti tecnici commerciali; in più, rispetto agli istituti tecnici commerciali — e la cosa è particolarmente rilevante

per coloro i quali aspirano alla iscrizione nella sezione degli agenti immobiliari — i « geometri » effettuano studi approfonditi di estimo che costituiscono presupposto fondamentale della professionalità dell'agente di mediazione immobiliare: studi di estimo che ai « ragionieri » (che pur ottengono l'iscrizione automatica) non sono in alcun modo richiesti.

Con la modifica qui proposta si viene a riconoscere pari dignità, anche professionale, ai diplomati presso gli istituti tecnici per geometri che sino ad oggi si sono visti costretti alle pastoie burocratiche che la legge prevede per l'accesso all'esame (l'aver prestato per almeno due anni la propria opera per imprese esercenti l'attività di mediazione oppure l'aver frequentato un apposito corso preparatorio) e che in tal modo potranno accedere direttamente all'iscrizione all'albo nell'esplicazione di un loro diritto nascente, sostanzialmente, dal valore legale che l'ordinamento riconosce al titolo di studio conseguito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dopo le parole: « diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale » sono inserite le seguenti: « o per geometri ».